

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso concernente la sentenza del 1° giugno 2017 nella causa T-442/12 in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese

(2017/C 296/04)

Sentenza

Il Tribunale dell'Unione europea («il Tribunale») ha annullato, con la sentenza del 1° giugno 2017 nella causa T-442/12 *Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd/Consiglio* ⁽¹⁾ («la sentenza»), il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese ⁽²⁾ («il regolamento di esecuzione»), nella misura in cui esso si applica al produttore esportatore cinese Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd. («il produttore esportatore interessato»).

Il Tribunale ha statuito che i diritti di difesa del produttore esportatore interessato sono stati violati con il rifiuto della sua richiesta di comunicazione delle informazioni relative alla differenza di prezzo tra l'acido DL-tartarico e l'acido L(+) tartarico nel contesto del calcolo del valore normale, senza che in tempo utile sia stata fornita una valida giustificazione. Il Tribunale ha sostenuto che non poteva essere escluso che se la richiesta fosse stata accolta l'esito dell'inchiesta avrebbe potuto essere diverso.

Conseguenze

Conformemente all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le istituzioni dell'Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta.

Nell'adottare tali provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza di annullamento di una misura e dare a essa piena attuazione, la procedura che sottende tale misura può essere ripresa esattamente dal punto in cui si è verificata l'illegittimità ⁽³⁾.

Nel conformarsi alla sentenza del Tribunale del 1° giugno 2017 la Commissione ha quindi la possibilità di correggere gli aspetti del procedimento che hanno determinato l'annullamento, lasciando invariate le parti non interessate dalla sentenza ⁽⁴⁾.

L'annullamento del regolamento di esecuzione è stato causato dal mancato rispetto dei diritti di difesa nel corso di una fase del procedimento amministrativo alla base del regolamento di esecuzione; vale a dire la comunicazione di determinate informazioni a tale produttore esportatore nel contesto del calcolo del valore normale.

La richiesta del produttore esportatore interessato intesa ad ottenere la comunicazione delle informazioni relative alla differenza di prezzo tra l'acido DL-tartarico e l'acido L(+) tartarico nel contesto del calcolo del valore normale dovrebbe essere riesaminata alla luce delle circostanze specifiche del caso.

Rimangono valide le conclusioni raggiunte nel regolamento di esecuzione che non sono state impugnate o che sono state impugnate ma respinte nella sentenza del Tribunale o che non sono state esaminate dal Tribunale e quindi non hanno condotto all'annullamento del regolamento di esecuzione.

⁽¹⁾ Sentenza del Tribunale del 1° giugno 2017, *Changmao Biochemical Engineering/Consiglio*, T-442/12, ECLI:EU:T:2017:372.

⁽²⁾ GU L 182 del 13.7.2012, pag. 1.

⁽³⁾ Sentenze della Corte di giustizia del 3 ottobre 2000, *Industrie des poudres sphériques/Consiglio*, C-458/98 P, EU:C:2000:531, punti da 80 a 85, nonché del 28 gennaio 2016, *CM Eurologistik*, C-283/14 e C-284/14, EU:C:2016:57, punti da 48 a 55.

⁽⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2016, *Commissione/McBride*, C-361/14P, EU:C:2016:434, punto 56. *cfr. anche*, in materia di dumping, la sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2000, *Industrie des poudres sphériques/Consiglio*, C-458/98 P, EU:C:2000:531, punto 84.

Procedura di riapertura

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha deciso di riaprire l'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese che ha condotto all'adozione del regolamento(UE) n. 626/2012 per quanto concerne il produttore esportatore interessato e la riprende al punto in cui si è verificata l'irregolarità.

Tale riapertura è limitata all'esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda la società Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd.. La riapertura non ha effetti su altre inchieste. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 del Consiglio, del 16 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ⁽¹⁾ è pertanto ancora applicabile in relazione al produttore esportatore interessato.

Le parti interessate sono informate di tale riesame attraverso la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Comunicazioni scritte

Tutte le parti interessate, in particolare il produttore esportatore interessato e l'industria dell'Unione, sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova sulle questioni riguardanti la riapertura dell'inchiesta. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Il produttore esportatore interessato e l'industria dell'Unione possono chiedere di essere sentiti dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla riapertura dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale dovrebbero essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate all'inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte e la corrispondenza trasmesse dalle parti interessate e per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») ⁽²⁾.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, come richiesto dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽³⁾ («il regolamento di base»), un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il loro accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

⁽¹⁾ GUL 110 del 24.4.2012, pag. 3.

⁽²⁾ Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁽³⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente.

Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunica con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata.

Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: TRADE-AD-R529A-TARTARIC-ACID@EC.EUROPA.EU

Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

Consigliere auditore

Il produttore esportatore interessato e l'industria dell'Unione possono chiedere, nei procedimenti in materia commerciale, l'intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esecuzione della sentenza.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Informazioni alle autorità doganali

I dazi antidumping versati a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012, sulle importazioni di acido tartarico attualmente classificato al codice NC ex 2918 12 00 (codice TARIC 2918 12 00 90), originario della Repubblica popolare cinese, fabbricato da Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (codice addizionale TARIC A688), che eccedono i dazi antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012, sulle medesime importazioni, devono essere rimborsati o sgravati. A norma della vigente legislazione doganale il rimborso o lo sgravio deve essere chiesto alle autorità doganali nazionali.

Comunicazione di informazioni

Il produttore esportatore interessato e l'industria dell'Unione saranno informati dei fatti essenziali e delle considerazioni in base ai quali si intende eseguire la sentenza e avranno la possibilità di presentare osservazioni.
